



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## X LEGISLATURA

91ª Seduta pubblica – Martedì 6 dicembre 2016

Deliberazione legislativa n. 28

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI DI RESANA, GRANTORTO, SEGUSINO E SANTA LUCIA DI PIAVE RELATIVA A “APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI”.  
(Progetto di legge n. 116)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei Consigli comunali di Resana, Grantorto, Segusino e Santa Lucia di Piave relativa a “*Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali*”;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Riccardo BARBISAN*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*il presente progetto di legge, d'iniziativa dei consigli comunali di Resana, Grantorto, Segusino e Santa Lucia di Piave, prende le mosse dal fatto che “popolo veneto” è più volte riconosciuto nello Statuto attuale della regione Veneto e che il riconoscimento della sua esistenza è pacificamente accettato da tutte le forze politiche che di questo Consiglio fanno parte.*

*I proponenti non dimenticano che l'articolo 2 dell'attuale Statuto stabilisce anche il diritto di autogoverno del “popolo veneto” e che tale principio, è stato vagliato e avallato dal parlamento italiano in doppia lettura.*

*Dai proponenti viene chiesto al Consiglio regionale di svolgere l'importante ruolo di riconoscimento della applicabilità al “popolo veneto” della norma “Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali” ratificata e resa esecutiva dalla legge n. 302/1997. I diritti declamati nella Convenzione fanno parte dei diritti umani per enunciazione della stessa norma richiamata.*

*È già stato chiarito dai proponenti stessi in I Commissione consiliare che la materia del “riconoscimento delle minoranze nazionali” è assegnata dalla Costituzione italiana in maniera esclusiva alle Regioni in virtù dell'articolo 117 comma 4 che recita: “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.*

*Infatti, non essendo la materia “minoranze nazionali” elencata tra quelle di competenza esclusiva dello Stato e nemmeno tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regioni, essa è da considerarsi una competenza residuale ma esclusiva delle Regioni.*

*Che la materia di cui si tratta non sia quella delle “minoranze linguistiche” è dimostrato anche dal fatto che i diritti previsti dalla Convenzione quadro sulle minoranze nazionali non spettano alle minoranze linguistiche e non vengono loro riconosciuti. D'altra parte le minoranze linguistiche e regionali sono oggetto di un'altra Convenzione del Consiglio d'Europa, che l'Italia si sta apprestando ad attuare.*

*Il pdl 116 non imporrà l'insegnamento obbligatorio della lingua veneta a scuola, dire il contrario corrisponde a una falsità. La scelta di aderire o meno a percorsi scolastici bilingue rimarrà sempre una scelta libera e personale, anche con l'approvazione del presente progetto di legge.*

*Quanto all'articolo 3 del progetto di legge in esame, che introduce il tema del patentino linguistico, si ritiene che esso potrà essere tranquillamente stralciato dall'intero articolato del progetto di legge. Ciò a testimonianza del fatto che non è la tutela di una minoranza linguistica ciò a cui questo progetto di legge tende, ma al riconoscimento di una minoranza nazionale, di cui la lingua è solo uno dei tanti aspetti che la configura tale.*

*Ma per far sì che la legge regionale proposta sia efficace, e che non si risolva in una mera enunciazione programmatica, occorre necessariamente stabilire una modalità o un ente a cui possano rivolgersi i veneti che vogliono accedere ai diritti previsti dalla Convenzione Quadro.*

*È necessario definire le caratteristiche socio-culturali di quel cittadino della regione che voglia chiedere di essere riconosciuto come appartenente al “popolo veneto” in modo da poter godere dei diritti riconosciuti alle minoranze nazionali.*

*I proponenti assegnano questo compito ad una unitaria rappresentanza delle associazioni più rappresentative della identità, storia e cultura veneta: l'Istituto Lingua Veneta.*

*Sulle fonti di finanziamento necessarie per porre in essere le attività di tutela della così determinata “minoranza nazionale”, all'articolo 4 del disegno di legge si richiama l'articolo 9 dalla “Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'Autonomia Locale” ratificata dalla legge 30 dicembre 1989 n. 439, il quale afferma che le collettività locali, cioè gli enti, hanno diritto a risorse proprie sufficienti, risorse finanziarie che devono essere proporzionate alle competenze assegnate dalla legge.*

*È una norma del Consiglio d'Europa cogente nel nostro ordinamento in quanto ratificata con legge dello Stato e di fonte Consiglio d'Europa, sistema a cui lo Stato italiano e l'intera Unione Europea si sono sottoposti per l'articolo 6 comma 2 e 3 del Trattato sull'Unione Europea.*

*Detto richiamo normativo non aggiunge e non toglie nulla di quanto sostanzialmente è già in capo allo Stato centrale circa i trasferimenti agli enti locali necessari per garantire il rispetto dei diritti della “minoranza nazionale”, che sono aggiuntivi, rispetto ai diritti umani che spettano a tutti i cittadini italiani e a tutti i cittadini veneti che non fanno parte della minoranza.*

*La Costituzione italiana, delegando l'intera materia, ha assegnato alla Regione la competenza esclusiva, il diritto e pure anche il dovere, di riconoscere l'esistenza di minoranze nazionali. Oggi la Regione può riconoscere ai veneti i diritti umani che*

*spettano loro in base alla Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali, ed in virtù di una delega esclusiva ricevuta dalla Costituzione.*

*L'applicazione della Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali, riconoscendo e mettendo in pratica diritti umani fondamentali dei veneti allargherà progressivamente e in maniera consistente la sfera di libertà individuale e collettiva degli stessi.*

*Si rammenta, ai soli fini dell'odierna discussione, che il testo discusso e licenziato in I Commissione consiliare, oggi approvato in Aula, non è stato suscettibile di emendamenti; ciò in considerazione del fatto che la proposta normativa deriva da quattro consigli comunali e non, come comunemente avviene, dalla Giunta o per iniziativa di uno o più consiglieri.*

*La Prima commissione nella seduta n. 60 del 16 novembre 2016 ha approvato il testo del progetto di legge 116 a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Il Veneto del Fare-Lista Tosi e con il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente e Lista Tosi per il Veneto.”;*

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere *Stefano FRACASSO*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*.”;*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge composta di n. 5 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

#### **Art. 1**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 13
Astenuti	n. 3

#### **Art. 2**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 25
Voti contrari	n. 10
Astenuti	n. 5

#### **Art. 3**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42

Voti favorevoli	n. 25
Voti contrari	n. 11
Astenuti	n. 6

**Art. 4**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 11
Astenuti	n. 5

**Art. 5**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 11
Astenuti	n. 5

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

## **APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI**

---

### **Art. 1 - Minoranza Nazionale.**

1. Al popolo veneto, di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto regionale, legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (già articolo 2 della legge statale 22 maggio 1971, n. 340), spettano i diritti di cui alla “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” del Consiglio d’Europa ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 “Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995.”.

2. Nel rispetto delle competenze di ciascuna regione e degli obblighi internazionali, fanno parte della minoranza nazionale veneta anche quelle comunità legate storicamente e culturalmente o linguisticamente al popolo veneto anche al di fuori del territorio regionale.

3. Il popolo veneto comprende altresì le comunità etnico-linguistiche cembre e ladine, riconosciute ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto”.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione.**

1. La presente legge si attua a tutti gli ambiti previsti dalla “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali”.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione della Convenzione di cui al comma 1 senza oneri a carico della Regione.

### **Art. 3 - Esercizio dei diritti di minoranza nazionale.**

1. Al fine di garantire il diritto di dichiararsi appartenente alla minoranza nazionale veneta, viene incaricata della raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee l’Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete, da costituirsi presso la Giunta regionale.

2. La Giunta regionale provvede al monitoraggio delle attività svolte dal soggetto di cui al comma 1.

### **Art. 4 - Finanziamento.**

1. Le spese relative all’attuazione della presente legge nel territorio regionale sono a carico e deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla anche in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9 dalla “Convenzione Europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale” ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.” eventualmente con perequazione dell’amministrazione centrale.

### **Art. 5 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 16
Astenuti	n. 5

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Maurizio Conte

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti

## INDICE

Art. 1 - Minoranza Nazionale.....	5
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 3 - Esercizio dei diritti di minoranza nazionale.....	5
Art. 4 - Finanziamento.....	5
Art. 5 - Entrata in vigore.....	5